

# Chiedilo a Società Solidale



## Organizzazioni di Volontariato esenzione dell'imposta di registro e di bollo

*Nell'ottica di privilegiare gli strumenti di dialogo, che anche una rivista cartacea può adottare, si propone la rubrica "Chiedilo a Società Solidale". Il CSV raggruppa i quesiti più ricorrenti nel periodo di riferimento e lo staff del Centro Servizi provvede, di volta in volta, a rispondere.*

**Su questo numero di Società Solidale ribadiamo che le OdV sono esenti da imposta di bollo e di registro ai sensi della Legge sul volontariato n. 266 del 1991, articolo 8: "Agevolazioni fiscali 1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e di registro". Talvolta, in sede di deposito degli atti costitutivi e degli statuti, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate vorrebbero far applicare le imposte. Per ribadire la validità dell'esenzione riportiamo il contributo di Sergio Ricci, tratto dal sito [www.ciessevi.org](http://www.ciessevi.org).**

### La natura dell'agevolazione: l'imposta di registro

L'agevolazione del comma 1, articolo 8, della legge 266/91 concerne non solo la registrazione dell'atto costitutivo e lo statuto, ma tutti gli atti riguardanti lo specifico esercizio dell'attività tipica dell'associazione di volontariato. Successivamente, su tale argomento, l'Amministrazione Finanziaria si è espressa con Circolare del Ministero delle Finanze n. 3 del 25 febbraio 1992 ribadendo con determinazione tale aspetto di esenzione: al comma 1 è previsto che "gli atti costitutivi delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e di registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti dell'imposta di registro, dovrà essere eseguita senza il pagamento dell'imposta". La Risoluzione Ministeriale del Ministero delle Finanze n. di protocollo 300028 del 29 maggio 1993 è successivamente intervenuta in risposta a un preciso quesito di un'OdV: "Gli atti costitutivi delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e di registro. Pertanto, nelle

ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti dell'imposta di registro, dovrà essere eseguita senza pagamento dell'imposta". Inoltre su tale agevolazione, riguardante l'imposta di registro anche incidentalmente, la Risoluzione Ministeriale n. 194/E del 21 dicembre 2000 recita: "...il legislatore per le associazioni di volontariato di cui alla legge 266 del 1991, ha previsto l'esenzione dell'imposta in funzione delle finalità dell'atto (e quindi)...conferma la specialità del regime agevolativo previsto per gli organismi di volontariato e, quindi, dei principi che lo governano".

Come si vede l'Amministrazione Finanziaria non ha mai avuto dubbi sul merito di tale esenzione, dandola come pacificamente esistente. Inoltre anche la Corte Costituzionale con ordinanza n.181 del 4 maggio 2005, ha ribadito (in margine ad altro argomento) il diritto per le associazioni di volontariato all'esenzione da imposta di registro, ribadendo nell'estensione dell'ordinanza tale acquisito aspetto.

### La circolare 38 -2011 dell'Agenzia delle Entrate

A ribadire, ancora una volta, i termini dell'esenzione, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38 del 1 agosto 2011, al paragrafo 1, ha definitivamente chiarito il tema dell'esenzione specifica dell'imposta di bollo e di registro per le OdV stabilendo "che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato disciplinate dalla medesima legge, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro". Tale circolare è un documento di prassi emanato per spiegare anche alcuni aspetti particolari quale, ad esempio, l'importante aspetto che l'agevolazione va concessa immediatamente alla costituzione dell'organizzazione di volontariato anche se, ovviamente, all'atto di costituzione la stessa non è ancora iscritta al Registro del Volontariato. Ri-

porta infatti la circolare: "Ciò comporta che le stesse organizzazioni solo dopo la registrazione dell'atto costitutivo potranno iscriversi negli appositi registri. Pertanto, in tali ipotesi, le OdV possono fruire dell'esenzione dall'imposta di registro prima dell'iscrizione negli appositi registri ma dovranno comunicare tempestivamente, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell'atto costitutivo, l'avvenuta iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato". Sono così superati i dubbi e le difficoltà che ancora sussistevano presso taluni uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.

### La natura dell'agevolazione: l'imposta di bollo

Tutto quanto detto sopra vale anche per l'imposta di bollo. Un riferimento specifico all'imposta di bollo viene fatto con la Risoluzione Ministeriale del 7 ottobre 1994 numero di Prot.10-218: "l'art. 8 della legge 11 agosto 1991 n. 266 accorda, tra l'altro, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, oltre che agli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato, anche a quelli connessi allo svolgimento delle loro attività". La Risoluzione Ministeriale del 5 giugno 1995 protocollo 138 ribadisce che: "...la legge 11 agosto 1991 n. 266 accorda, tra l'altro, l'esenzione dell'imposta di bollo, oltre che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato, anche quelli connessi allo svolgimento della loro attività".

**FONTE: a cura di Sergio Ricci  
[www.ciessevi.org](http://www.ciessevi.org).**

### Esempi pratici di esenzione imposta di bollo e registro:

- Deposito Atto costitutivo e Statuto (esenzione imposta di bollo e di registrazione)
- Conto corrente (esenzione imposta di bollo)
- Voltura automobile (esenzione imposta di registrazione)